

**CONTRATTO TRA L'ASL CN1 E LA PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA DI TORINO, ACCREDITATA PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI RICOVERO AMBULATORIALE, PER PRESTAZIONI FINALIZZATE AL RECUPERO DEI TEMPI DI ATTESA (RESIDUO FINANZIAMENTO 2021/FINANZIAMENTO 2022).**

TRA

l'Azienda Sanitaria CN1, con sede legale in Cuneo – Via Carlo Boggio n. 10 (Codice Fiscale e Partita IVA n° 01128930045), nel prosieguo ASL CN1, rappresentata dal Direttore Generale Dr Guerra Giuseppe, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede dell'Azienda medesima,

E

la Piccola Casa della Divina Provvidenza con sede legale in Torino, Via Cottolengo 9, C.F. 01538340017, accreditata per l'erogazione delle prestazioni oggetto dell'accordo contrattuale, successivamente nominata "Struttura" o "Erogatore":  
– titolare del Presidio Sanitario COTTOLENGO in Torino, accreditato per l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto,  
– rappresentata da Padre Carmine ARICE, nella qualità di Direttore unico con titolo di legale rappresentanza, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Struttura,

Premesso che:

– l'art. 8-bis del D. Lgs. 502/1992 dispone che le Regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza anche avvalendosi di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, la cui stipula costituisce condizione per l'erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale di servizi e prestazioni sanitarie da parte

			di strutture private accreditate;
			– l'art 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, prevede la possibilità
			di acquisto da strutture private accreditate di prestazioni ambulatoriali e di
			interventi chirurgici in deroga all'art. 15, comma 14, del dl 6 luglio 2021 n. 135,
			al fine di garantire la piena attuazione del Piano operativo per il recupero delle
			liste di attesa di cui al comma precedente del medesimo articolo;
			– la DGR n. 48-4605 del 28.01.2022 di rimodulazione del Piano operativo per il
			recupero delle liste di attesa, a norma dell'art. 1. cc 276 e seguenti della L.
			30.12.2021 n. 234, ha previsto anche per l'anno 2022, come già per il 2021, la
			possibilità di stipula di accordi con il privato accreditato al fine di garantire il
			recupero delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di
			ricovero;
			– con delibera n. 91 del 25.03.2022 l'ASL CN1 ha rendicontato il finanziamento
			per il recupero delle liste d'attesa assegnatole per l'anno 2021, rilevando un
			residuo di € 444.898,95, utilizzabile, fino ad esaurimento, secondo le indicazioni
			regionali, anche per l'anno 2022;
			– la DGR n. 4-4878 del 14.04.2022 ha assegnato ulteriori risorse per l'attuazione
			del piano straordinario di recupero delle liste di attesa e, relativamente al
			coinvolgimento delle strutture private accreditate nel piano di recupero di cui
			in argomento, ha successivamente definito un tetto di spesa, integrativo dei
			tetti regionali fissati con provvedimenti di Giunta regionale, nella misura
			massima del 24,35% delle quote ripartite con il medesimo provvedimento ed al
			punto 4) dell'allegato A, ha stabilito che il contratto con gli erogatori privati
			debba essere sottoscritto dall'ASL di residenza/assistenza del paziente con
			fatturazione delle prestazioni all'ASL di ubicazione territoriale e che i rapporti

economici tra le due ASL saranno regolamentati con gli addebiti di mobilità sanitaria 2022;

– con delibera n. 127 del 29.04.2022 l'ASL CN1 ha quindi provveduto a definire, in conformità alla soprarichiamata normativa, la quota parte del finanziamento 2022 da destinarsi all'acquisto di prestazioni da privato per il recupero delle liste d'attesa; tale importo massimo è stato stabilito complessivamente in 788.431,00 €, con riguardo alle prestazioni ambulatoriali e di ricovero;

– alla luce di quanto sopra, non essendosi esaurito nel corso dell'anno 2021 il finanziamento all'uopo dedicato ed assegnato all'ASL CN1 e sussistendo la possibilità di utilizzare ulteriori risorse del finanziamento 2022 nonché persistendo il fabbisogno di prestazioni aggiuntive ai fini del recupero dei tempi di attesa, con nota prot. n. 0060226/P del 13/05/2022 si è richiesto a tutti gli erogatori privati accreditati del territorio regionale di indicare i volumi di prestazioni e di interventi che, in relazione alla propria capacità produttiva, potevano essere riservati all'ASL CN1 (anche per conto dell'AO Santa Croce e Carle di Cuneo) al fine del recupero dei tempi di attesa;

– tra gli erogatori che hanno fatto pervenire riscontro si annovera il Presidio Sanitario COTTOLENGO di Torino che con nota prot. ASL CN1 62834 del 20 maggio 2022 ha manifestato la propria disponibilità ad erogare le prestazioni di cui al presente contratto;

– il presente contratto verrà trasmesso anche l'ASL Città di Torino, sul cui territorio insiste il Presidio Sanitario COTTOLENGO, in quanto su tale Azienda graverà l'onere del pagamento delle prestazioni di cui l'ASL CN1 è ordinatore;

#### RICHIAMATI

– il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle persone

	fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione	
	di tali dati;	
	– il D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come	
	modificato con D.Lgs 101/18;	
	PRESO ATTO CHE	
	il Legale Rappresentante della Struttura dichiara che non sussiste alcuna delle	
	condizioni di cui all’art. 7 del presente contratto;	
	<b>si conviene e si stipula quanto segue</b>	
	ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO	
	L’oggetto del presente contratto concerne l’esecuzione, da parte della Struttura, di	
	prestazioni preordinate al recupero dei tempi di attesa dei residenti dell’ASL CN1,	
	finanziate attraverso le risorse residue all’uopo assegnate all’ASL CN1 nell’anno	
	2021, ovvero, ad esaurimento, di quelle assegnate ai medesimi fini nell’anno 2022.	
	ART. 2 – PRESTAZIONI	
	La Struttura effettuerà, <b>nei limiti del valore di € 120.000,00</b> , le prestazioni indicate	
	nel prospetto che segue:	
	• Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori – PROTESI	
	D’ANCA - DRG 544	
	• Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori- PROTESI	
	DI GINOCCHIO - DRG 544	
	L'ASL individuerà i quantitativi per le suddette tipologie di intervento in base	
	all'adesione degli utenti arruolabili, fermo restando l'importo massimo definito.	
	Le prestazioni in argomento saranno erogate a favore di pazienti residenti nell’ASL	
	CN1, in lista di attesa.	
	ART. 3 –OBBLIGHI DELLA STRUTTURA	

La Struttura si impegna a fornire prestazioni sanitarie nel limite dell'importo contrattuale definito all'articolo 2.

Le prestazioni devono realizzarsi con distribuzione omogenea nel periodo di validità del presente contratto, salvo temporanee sospensioni dell'attività correlate a provvedimenti formali delle autorità preposte.

Qualora, al di fuori della ipotesi di cui al comma precedente, emerga un andamento della produzione non in linea con il fabbisogno contrattualizzato, l'ASL CN1 provvederà a richiedere formalmente chiarimenti alla Struttura che dovranno pervenire tassativamente entro 5 giorni. In carenza di valide controdeduzioni, l'ASL CN1 provvederà a verificare la disponibilità di altri erogatori che verranno contrattualizzati per l'attività residua, senza che la struttura nulla abbia a pretendere per le prestazioni non erogate, ferma restando la tutela in sede giurisdizionale.

In ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività, la Struttura garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge e di provvedimenti amministrativi, di ogni rango e tipo, nessuno escluso.

La Struttura è tenuta, tra l'altro, a mantenere e ad adeguare i requisiti organizzativi, funzionali e strutturali di accreditamento, in ragione delle discipline contrattate e del tasso effettivo di occupazione, e ad erogare le prestazioni secondo standard e protocolli di riferimento.

La Struttura è tenuta, altresì, all'osservanza delle indicazioni regionali per la tracciabilità delle prestazioni erogate e registrazioni su sistemi informatici emanate (nota prot. 25925/2021 del 16.07.2021 della Regione Piemonte, avente ad oggetto "Indicazioni in merito a smaltimento liste di attesa, trombolisi, prestazioni in service" e s.m.i.) ed emanande.

Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi ed al debito informativo rappresentano un elemento essenziale della prestazione.

La Struttura erogherà le prestazioni contrattate attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazione d'incompatibilità ex articolo 4, comma 7 della legge n. 412/1991. Al personale dipendente saranno applicati i contratti di lavoro nazionali in conformità alla normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della legge n. 190/2012, la Struttura non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi a ex dipendenti di ASL e Regione che nei tre anni antecedenti abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali.

In ottemperanza al regolamento approvato con decreto 2 aprile 2015, n. 70, la Struttura trasmette annualmente alla Regione il proprio bilancio (o conto economico nel caso di Enti o di strutture facenti parte di gruppi societari) redatto secondo uno schema tipo conforme ai principi civilistici.

La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell'ASL e della Regione, fatte salve le ipotesi di cessione di azienda o cambiamento di ragione sociale, subordinatamente all'adozione degli atti di competenza regionale ed aziendale.

#### ART. 4 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La struttura agisce in qualità di autonomo titolare dei dati personali degli interessati avendo l'autonomia necessaria alla corretta gestione del paziente dalla presa in carico alla dimissione dello stesso, trattandosi di erogatore autorizzato ed accreditato ai sensi dell'art. 8 ter e quater del D.Lgs. 502/92.

In tale contesto è comunque richiesto che il trattamento dei dati personali da parte

di tutti i soggetti coinvolti dal presente contratto avvenga in conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, soprattutto laddove l'interlocuzione preveda la comunicazione di informazioni (dati personali di dipendenti e di pazienti) dall'uno all'altro soggetto, facendo specifico riferimento alla sicurezza del trattamento durante tutto l'iter ed in particolare ai puntuali termini di conservazione dei dati e riutilizzo degli stessi, una volta esauriti gli effetti del contratto.

La base giuridica legittimante il trasferimento dei dati da ASL CN1 alla struttura è rinvenibile per i dati diversi da quelli dell'art. 9 del GDPR nell'art. 6, par. lett. B) (trattamento necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte), mentre per i dati sanitari (art. 9 GDPR) si fa riferimento al punto h) del par. 2 dell'art. 9 del GDPR.

In ogni caso l'eventuale ulteriore trattamento effettuato ai fini diversi rispetto al presente contratto è precluso alla struttura, che diversamente incorrerebbe anche in una violazione degli obblighi contrattuali, oltre che nella violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

L'ASL CN1/AO S. Croce e Carle forniscono all'interessato un'integrazione all'informativa generale per il trattamento dei dati personali (al telefono via breve, sul sito in forma completa) che specifica i dettagli del trattamento posto in essere in questa circostanza (il trasferimento dei dati, le modalità del trasferimento, le garanzie specifiche poste in essere allo stesso) e che l'accettazione da parte del paziente al trasferimento della prestazione presso la struttura porta conseguentemente il trasferimento dei dati personali.

In ragione del principio di non eccedenza del trattamento dei dati, all'ASLCittà di Torino, su cui grava la fatturazione delle prestazioni di cui al presente contratto,

	non verranno forniti dati personali dei pazienti che ne fruiranno.	
	Analogamente anche la struttura rispetta gli obblighi di informazione e trasparenza nei confronti dei pazienti presi in carico e fornisce le informazioni necessarie.	
	<b>ART. 5 – IMPORTI CONTRATTUALIZZATI</b>	
	La valorizzazione delle prestazioni avviene con la tariffa regionale in vigore al momento dell'erogazione, intendendosi - per le prestazioni di ricovero - la data di dimissione.	
	La variazione, a qualunque titolo, dei valori delle tariffe di riferimento non determina alcun correlato adeguamento dell'importo contrattualizzato di € <b>120.000,00</b> . In tali fattispecie saranno le prestazioni oggetto del contratto ad essere rideterminate in misura compatibile con il suddetto importo.	
	L'accesso alle prestazioni è subordinato al vincolo della libera scelta del cittadino per cui non può essere garantito il raggiungimento dell'importo contrattualizzato.	
	L'ASL CN1 riconoscerà il valore della produzione effettivamente realizzata nei limiti dell'importo contrattualizzato.	
	La struttura attesta che la produzione di cui al presente contratto è congrua con la propria capacità produttiva complessiva.	
	Le prestazioni inviate al CSI oltre il termine ordinariamente fissato per la chiusura della gestione in competenza saranno considerate unicamente ai fini dell'obbligo informativo, ma non a fini remunerativi.	
	<b>ART. 6 – MODALITÀ DI INVIO DEI PAZIENTI, DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO</b>	
	L'elenco dei pazienti che dovranno fruire delle prestazioni oggetto del presente contratto verranno trasmessi alla Struttura, con cadenza regolare e periodicità mensile, dall'ASL CN1, anche e per conto dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo.	
	Ad avvenuta erogazione delle prestazioni la Struttura, con cadenza regolare e	



periodicità mensile, trasmetterà all'ASL CN1 la rendicontazione della produzione erogata nel mese precedente.

L'ASL CN1, verificato il rispetto dei volumi e delle tipologie concordate e la corrispondenza con l'elenco dei pazienti inviati, al fine degli adempimenti previsti dall'art. 3, comma 1, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7.12.2018 e s.m.i. inerenti la trasmissione di documenti attraverso il Nodo Smistamento Ordini (NSO), comunicherà all'ASL Città di Torino i dati necessari per l'emissione dell'ordine.

La Struttura emetterà, quindi, la fattura elettronica all'ASL Città di Torino, indicando gli estremi dell'ordine elettronico e ne trasmetterà contestualmente copia all'ASL CN1.

L'ASL CN1, verificata la produzione riconosciuta dal CSI tramite data warehouse aziendale, autorizzerà infine l'ASL Città di Torino al pagamento, in tempo utile affinché lo stesso possa avvenire nei termini previsti dall'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i, vale a dire entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di accertamento di gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni del presente contratto, laddove le giustificazioni addotte dalla Struttura risultino non soddisfacenti, i pagamenti verranno in tutto o in parte sospesi. Le partite contestate dovranno comunque essere definite entro e non oltre l'esercizio finanziario successivo alla verifica dei risultati.

Gli importi indicati nella reportistica prodotta dal Sistema Informativo Regionale rappresentano le quantità di prestazioni erogate in base agli invii effettuati dall'Erogatore e la valorizzazione economica delle stesse con applicazione del tariffario vigente secondo i protocolli approvati hanno carattere meramente informativo sull'andamento della produzione e non costituiscono titolo per il

riconoscimento di pagamento di somme corrispondenti.

I rapporti economici intercorrenti tra l'ASL CN1 e l'ASL Città di Torino saranno regolamentati con gli addebiti di mobilità sanitaria anno 2022.

#### ART. 7 – SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La sospensione dell'autorizzazione all'esercizio ovvero dell'accreditamento della Struttura determinano l'automatica e contestuale sospensione dell'efficacia del contratto.

Il presente Contratto è risolto *ope iuris* qualora intervenga una o più delle ipotesi di seguito indicate:

- revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento;
- accertamento, in sede di controllo, di precedente condanna penale o sopravvenienza di nuova condanna penale, di carattere definitivo, per reati contro la pubblica amministrazione a carico del Legale Rappresentante per fatti a lui direttamente imputabili;
- accertamento, in sede di controllo, di precedenti condanne penali o sopravvenienza di nuove condanne penali, di carattere definitivo, per uno o più reati di cui all'art. 80 c. 1 del D. Lgs. 50/2016, a carico dei soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo;
- accertamento o sopravvenienza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D. Lgs. 159/2011, con ricevimento della comunicazione antimafia di cui all'art. 84 D. Lgs. 159/2011, o sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, accertata dall'informativa antimafia interdittiva;
- violazione accertata definitivamente delle norme in materia di protezione

infortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro, laddove idonea ad incidere

gravemente sull'esecuzione delle prestazioni sanitarie;

– ripetuta inosservanza dei requisiti e delle modalità di erogazione delle prestazioni;

– impedimento al controllo esercitato, con riguardo alla corretta esecuzione contrattuale, da parte dell'ASL CN1 o, con riguardo al mantenimento dei requisiti strutturali e gestionali, da parte della Commissione di Vigilanza dell'ASL Città di Torino.

Nulla spetterà all'Erogatore, per compenso, indennizzo o risarcimento, per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento nei casi di sospensione degli effetti del contratto di cui al presente articolo.

Sono fatte salve ulteriori cause di sospensione e di risoluzione del contratto previste dalla legge.

#### ART. 8 – VERIFICHE E CONTROLLO

L'ASL CN1 e la Struttura verificano periodicamente l'andamento della produzione e la sua coerenza rispetto alle prestazioni contrattate.

La struttura si impegna ad agevolare l'attività di vigilanza dell'apposita Commissione ASL, nonché le ulteriori attività esercitate nell'ambito delle funzioni regionali di verifica e controllo, mettendo a disposizione il materiale e la documentazione necessaria all'espletamento delle attività stesse.

Agli importi economici potranno essere applicati eventuali abbattimenti di remunerazione delle prestazioni sanitarie nel rispetto della normativa vigente.

#### ART. 9 – CLAUSOLA DI MANLEVA

La Struttura assume ogni responsabilità, anche in attuazione della legge n. 24/2017, per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza

nell'esecuzione delle prestazioni contrattate e si obbliga ad esonerare l'ASL CN1, dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo e l'ASL Città di Torino da eventuali pretese risarcitorie di terzi, avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto.

ART. 10 – DURATA DEL CONTRATTO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità fino al 31.12.2022.

ART. 11 – BOLLO E REGISTRAZIONE

Le spese di bollo sono in parti uguali. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986 n. 131 il contratto è soggetto a registrazione in caso di uso.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di Cuneo prot. n. 2014/105495 del 27.11.2014, rif. DPR 26.10.1972 n. 642 e s.m.i.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

Le controversie derivanti dall'interpretazione di modalità esecutive o di validità del contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del foro in cui ha sede l'ASL.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER L'EROGATORE

PER L'ASL CN1

Padre Carmine ARICE

Dr Giuseppe GUERRA

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs.82/2005.*